

DETERMINAZIONE NUMERO: 446

DEL: 01 OTT 2009

Codice Direzione: DB1000

Codice Settore: DB1006

Legislatura: 8

Anno: 2009

Oggetto

Approvazione aspetti metodologici e operativi in materia di certificazione energetica ai sensi della D.G.R. 4 agosto 2009, n. 43-11965 recante disposizioni attuative della L.R. 28 maggio 2007, n. 13 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

la Giunta regionale, con deliberazione 4 agosto 2009, n. 43-11965, ha approvato le disposizioni attuative dell'articolo 21, comma 1, lettere d), e) ed f), della L.R. 28 maggio 2007 n. 13, recante "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia", fissandone l'entrata in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2009, data successiva alla conclusione della procedura di notifica attivata presso la Commissione europea ai sensi della Direttiva 1998/34/CE e s.m.i.;

le disposizioni allegate alla suddetta deliberazione hanno inteso rendere operativo il sistema di certificazione energetica in Piemonte, demandando ad apposita determinazione del responsabile della struttura regionale competente, individuata nel Settore Politiche Energetiche, Direzione Ambiente, la definizione degli aspetti metodologici e operativi relativi al rilascio dell'attestato di certificazione energetica;

ritenuto, pertanto, di definire - nel documento allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale - i suddetti aspetti metodologici e operativi;

vista la L.R. 28 maggio 2007, n. 13 e s.m.i. "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia";

visto l'articolo 17 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";


DETERMINA

di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, gli aspetti metodologici e operativi in materia di certificazione energetica, di cui all'allegato della presente determinazione, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009 n. 43-11965 recante disposizioni attuative della L.R. 28 maggio 2007, n. 13 e s.m.i.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Torino,

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto QUAGLIA



**ASPETTI METODOLOGICI E OPERATIVI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE
ENERGETICA AI SENSI DELLA D.G.R. 4 AGOSTO 2009 N. 43-11965 RECANTE
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA L.R. 28 MAGGIO 2007, N. 13 E S.M.I.**

**1. ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE DEI PROFESSIONISTI E DEI SOGGETTI
ABILITATI AL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA**

L'iscrizione all'Elenco regionale avviene esclusivamente tramite la procedura informatica del Sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici, di seguito denominato SICEE.

Ogni certificatore deve essere dotato, a sua cura, di certificato elettronico con firma digitale rilasciato da una Certification Authority.

I dati richiesti per l'iscrizione all'Elenco sono inseriti mediante la compilazione dell'apposita modulistica on-line disponibile nell'applicativo.

Ai sensi del paragrafo 3.3 dell'Allegato alla D.G.R. 4 agosto 2009 n. 43-11965, il soggetto che intende accreditarsi deve versare a favore della Regione Piemonte un onere annuale pari ad euro 100,00.

Il versamento di tale importo deve essere effettuato alla Tesoreria della Regione Piemonte presso la sede di Unicredit Banca sita in Via Garibaldi, 2 - 10122 Torino, Agenzia: 08622 TORINO REGIONE PIEMONTE, sul conto IBAN: IT 96 Q 02008 01044 0001 0078 7431 con la seguente causale: "Onere annuale iscrizione Elenco Certificatori".

Nella prima fase di avvio dell'iscrizione all'Elenco regionale il versamento è effettuato tramite bonifico bancario.

La procedura informatica di registrazione, al termine della fase di inserimento dei dati, richiede di comunicare il riferimento all'operazione bancaria o, preferibilmente, il Codice Riferimento Operazione (CRO) quale prova dell'avvenuto pagamento, ai fini del rilascio della matricola che corrisponderà alla posizione di inserimento nell'Elenco regionale dei certificatori energetici.

Nelle successive fasi di implementazione del Sistema Informativo, saranno rese disponibili ulteriori modalità di pagamento attraverso l'utilizzo di carta di credito o debito.

2. PRENOTAZIONE DEGLI ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

I professionisti e i soggetti abilitati che hanno ottenuto l'inserimento nell'Elenco regionale accedono al SICEE nell'opportuna sezione prevista per la prenotazione degli attestati.

L'attestato di certificazione è numerato univocamente ed è emesso dal SICEE su richiesta del certificatore, che accede al sistema mediante credenziali elettroniche corrispondendo alla Regione Piemonte il relativo costo di prenotazione pari ad euro 10,00 per ogni attestato.

Nella fase di avvio della procedura informatica, la prenotazione degli attestati di certificazione energetica avviene tramite bonifico bancario. Oltre che singolarmente, gli attestati potranno essere prenotati in gruppi di 5-10-20-50 e 100.

Il versamento dell'importo, differenziato in base al numero degli attestati prenotati, deve essere effettuato alla Tesoreria della Regione Piemonte presso la sede di Unicredit Banca sita in Via Garibaldi, 2 - 10122 Torino, Agenzia: 08622 TORINO REGIONE PIEMONTE,

sul conto IBAN: IT 96 Q 02008 01044 0001 0078 7431 con la seguente causale: "Matricola XXXXXX, Prenotazione XXX ACE".

Al fine del rilascio della ricevuta delle numerazioni riservate al certificatore che ne ha fatto richiesta, la procedura informatica di prenotazione degli attestati richiede di comunicare il riferimento all'operazione bancaria o, preferibilmente, il codice CRO quale prova dell'avvenuto pagamento.

Nelle successive fasi di implementazione del Sistema Informativo saranno rese disponibili ulteriori modalità di pagamento che prevedono l'utilizzo di carta di credito o debito.

3. ASPETTI METODOLOGICI E OPERATIVI PER LA REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

La certificazione energetica deve essere richiesta, a spese del costruttore, dal proprietario o dal detentore dell'immobile ai soggetti inseriti nell'Elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 10 della L.R. 13/2007 e s.m.i., l'attestato di certificazione energetica è rilasciato da un certificatore estraneo alla progettazione e alla direzione lavori.

Al fine di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, i certificatori dichiarano l'assenza di conflitto di interessi secondo le modalità riportate nell'attestato di certificazione energetica nei casi relativi ad edifici nuovi ed esistenti.

La procedura di certificazione di un edificio prevede in capo al certificatore lo svolgimento di un complesso di operazioni, tra le quali:

- 1) l'esecuzione di una valutazione standard (*asset rating*) finalizzata alla determinazione della prestazione energetica dell'edificio e degli eventuali interventi di riqualificazione energetica che risultino economicamente convenienti; tale valutazione comprende:
 - a. il reperimento dei dati di ingresso, relativi alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'edificio e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi, se disponibile, della documentazione tecnica e dell'attestato di qualificazione energetica;
 - b. la determinazione degli indicatori della prestazione energetica globale e parziale mediante l'utilizzo delle metodologie previste al paragrafo 6 dell'Allegato alla D.G.R. 4 agosto 2009 n. 43-11965;
 - c. l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti di costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;
- 2) la classificazione dell'edificio in funzione del parametro di valutazione EPL lordo e della scala di valutazione della classificazione energetica degli edifici come definiti al paragrafo 6.3 dell'Allegato alla D.G.R. 4 agosto 2009 n. 43-11965;
- 3) la compilazione, l'apposizione della firma digitale e la trasmissione telematica dell'attestato prenotato.

Nella prima fase di operatività del SICEE l'attestato di certificazione è predisposto off-line, utilizzando un supporto informatico Adobe Form disponibile sul SICEE per i certificatori accreditati e che hanno prenotato uno o più certificati. Il certificato così compilato deve essere firmato digitalmente e trasmesso tempestivamente alla Regione Piemonte

all'indirizzo di posta elettronica trasmissione.ACE@regione.piemonte.it indicando nell'oggetto del messaggio di posta elettronica il codice ACE dell'attestato.

Nel caso in cui il certificatore non disponga di tutte le competenze per emettere il certificato e sia necessaria una firma congiunta di due soggetti iscritti all'Elenco regionale (ad esempio per alcune delle categorie di tecnici previsti nella lettera b) del paragrafo 3.2 dell'Allegato alla più volte citata deliberazione della Giunta regionale) la procedura da seguire è la seguente:

- 1) il certificatore, dopo aver compilato l'attestato in collaborazione con un altro tecnico iscritto all'Elenco regionale (il co-certificatore), appone la propria firma digitale e lo mette a disposizione del co-certificatore;
- 2) quest'ultimo conferma a sua volta i contenuti del documento, apponendo la propria firma digitale;
- 3) a seguito dell'apposizione della doppia firma il certificatore trasmette tempestivamente l'attestato di certificazione alla Regione Piemonte all'indirizzo di posta elettronica trasmissione.ACE@regione.piemonte.it, indicando nell'oggetto del messaggio di posta elettronica il codice ACE dell'attestato;
- 4) tale invio deve essere effettuato per conoscenza anche al soggetto co-certificatore.

Una volta disponibile l'aggiornamento della procedura di redazione che consentirà la compilazione on-line delle certificazioni sarà data comunicazione via e-mail a tutti gli iscritti all'Elenco dei certificatori con le indicazioni relative alle modalità di utilizzo della nuova procedura.

4. ULTERIORI ASPETTI METODOLOGICI E OPERATIVI

Al fine di dimostrare il proprio operato e per garantire la produzione di un attestato di certificazione corretto, il certificatore deve avvalersi degli strumenti previsti dalla normativa vigente e dovrà aver cura di documentare le caratteristiche dimensionali, termo-fisiche ed impiantistiche dell'edificio.

Qualora l'attestato debba essere redatto in seguito ad un intervento edilizio, il certificatore, dovrà essere nominato prima dell'inizio dei lavori. Il certificatore deve essere invece nominato tempestivamente in corso d'opera qualora i lavori siano iniziati in data antecedente al 1° ottobre 2009.

Nel caso di una nuova costruzione o di ristrutturazione, il certificatore dovrà svolgere sopralluoghi in cantiere, nelle fasi del processo esecutivo ritenute più importanti ai fini dell'efficienza energetica. La documentazione relativa ai materiali impiegati per la realizzazione delle strutture di involucro e per la realizzazione dei sistemi impiantistici oggetto dell'attività di certificazione, nonché della loro posa in opera deve essere conservata. Per tali operazioni si avvale delle certificazioni dei materiali impiegati, di documentazione fotografica realizzata in sito, della documentazione progettuale prodotta e/o di qualsiasi altra forma di documentazione che possa fornire in modo analogo le necessarie informazioni. Il certificatore deve inoltre documentare i dati geometrici, dimensionali, termo-fisici ed impiantistici impiegati come input del calcolo, avvalendosi di rilievi svolti in forma grafica e/o fotografica, nonché avvalendosi della documentazione di progetto, previa opportuna verifica di conformità con quanto realizzato.

Nel caso in cui si debba certificare un edificio o un'unità immobiliare esistente, la documentazione relativa alle tipologie e alle caratteristiche termo-fisiche delle strutture di involucro (opache e trasparenti) e della tipologia e delle caratteristiche degli impianti esistenti deve essere conservata a cura del certificatore. A tal fine si può avvalere della documentazione derivante da prove ed analisi sulle strutture, della documentazione fotografica realizzata in sito e della documentazione progettuale prodotta, nonché di qualsiasi altra forma di documentazione che possa fornire in modo analogo le necessarie

informazioni. Il certificatore deve inoltre documentare i dati geometrici, dimensionali, termo-fisici ed impiantistici, impiegati come input del calcolo effettuando il rilievo dimensionale delle superfici disperdenti e dei volumi climatizzati ed avvalendosi di documentazione fotografica e della documentazione di progetto (se esistente) opportunamente verificata.

Nel caso di edifici esistenti, il certificatore verifica la rispondenza dell'edificio e dei relativi impianti alla normativa in vigore al momento della costruzione e/o ristrutturazione. Verifica altresì che eventuali ulteriori interventi sull'involucro e sull'impiantistica siano stati realizzati in conformità alle normative vigenti.

La suddetta documentazione deve essere conservata per cinque anni dall'emissione dell'attestato di certificazione e deve essere esibita, qualora richiesto, in sede di verifica da parte dell'Autorità competente.